

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei	 ASL Lanusei	Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 DI LANUSEI E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO FINALIZZATA ALL'UTILIZZO RECIPROCO DELLE GRADUATORIE CONCORSUALI PUBBLICHE.

L'Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei, in persona del Direttore Generale Dottor Francesco Pintus nato a Oristano il 24.09.1970 in forza della Deliberazione della Giunta Regionale n° 17/6 del 31.03.2011, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Lanusei, nella Via Piscinas n. 5, cod. fiscale e partita iva 00978060911;

E

L'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano in persona del Direttore Generale Dott. Mariano Meloni, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Oristano in Via Carducci n° 35, cod. fiscale 00681110953;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO

ART. 1

(PRINCIPI GENERALI)

Gli enti sottoscrittori della presente convenzione possono utilizzare reciprocamente, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, le rispettive graduatorie in esito a concorsi pubblici da espletarsi, o da approvarsi in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione, allorché non dispongano di una propria graduatoria valida.

L' Azienda che ha formulato la graduatoria mantiene la priorità nell'utilizzo della stessa in ragione delle proprie esigenze di servizio o necessità organizzative.

ART. 2

(MODALITA' OPERATIVE)

In esito all'espletamento del concorso l'Azienda titolare della procedura approva la graduatoria di merito ed assume i vincitori e procede eventualmente alla contestuale assunzione di candidati idonei sulla base delle proprie esigenze di servizio o necessità organizzative.

Successivamente la graduatoria degli idonei non vincitori potrà essere utilizzata da una delle Azienda contraenti della presente convenzione, previa specifica richiesta, per le assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, con le seguenti modalità:

- il Servizio Amministrazione del Personale dell'Azienda che ha espletato il concorso, a seguito di specifica richiesta di assunzione da parte dell'altra Azienda contraente, informa con lettera raccomandata a/r il/i candidato/i idoneo/i, nel rigoroso rispetto della graduatoria, al fine di acquisire l'eventuale assenso in merito alla proposta di assunzione presso l'altra Azienda contraente.
- Nella suddetta informativa verrà sinteticamente riportato il contenuto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente convenzione;
- in caso di assenso del/i candidato/i della successiva stipulazione del contratto di lavoro, l'Azienda contraente che ha inoltrato la specifica richiesta di assunzione, comunica tempestivamente e formalmente all'Azienda che ha formulato la graduatoria l'avvenuta stipula del contratto con i relativi dati essenziali, previa apposita acquisizione del consenso dell'interessato al trattamento di tali dati mediante siffatta comunicazione.

ART. 3

(STIPULA DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO)

La stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con l'Azienda contraente, determina l'impossibilità di una successiva assunzione a tempo indeterminato in base alla medesima graduatoria da parte dell'Azienda che l'ha formulata: in tal caso l'accettazione della proposta contrattuale da parte del candidato idoneo e la conseguente stipulazione del contratto presso l'altra Azienda comporta il corrispondente scorrimento della graduatoria per l'Azienda che l'ha formulata, consentendo quindi di utilizzare detta graduatoria a partire dal candidato idoneo successivo.

Nei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato così stipulati deve essere inserita la clausola di seguito riportata:

“la stipula del presente contratto a tempo indeterminato comporta l'impossibilità di una successiva assunzione a tempo indeterminato presso l'Azienda _____ da effettuarsi sulla base della graduatoria approvata con deliberazione del direttore generale n. ____ del _____.”

La rinuncia da parte del candidato idoneo all'assunzione proposta, in virtù della presente convenzione, presso l'Azienda contraente diversa da quella che ha espletato il concorso e formulato la graduatoria di merito, non determina l'esclusione della graduatoria degli idonei ai fini di una eventuale assunzione, a tempo determinato o indeterminato, presso l'Azienda titolare della procedura concorsuale.

ART. 4

(ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO)

Secondo quanto previsto nell'articolo 1, le procedure di cui alla presente convenzione potranno essere utilizzate anche per le assunzioni a tempo determinato mediante reciproco utilizzo delle graduatorie concorsuali, fermo restando che la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato con una delle Aziende contraenti, effettuata in base ad una unica graduatoria, preclude la possibilità di successiva assunzione a tempo determinato presso l'Azienda che ha formulato la graduatoria stessa, ferma restando la possibilità di successiva assunzione a tempo indeterminato da parte dell'Azienda titolare della procedura concorsuale.

Nei contratti individuali di lavoro a tempo determinato così stipulati deve essere inserita la clausola di seguito riportata:

“la stipula del presente contratto a tempo determinato comporta l'impossibilità di una successiva assunzione a tempo determinato presso l'Azienda _____ da effettuarsi sulla base della graduatoria approvata con deliberazione del direttore generale n. ____ del _____.”

La rinuncia da parte del candidato idoneo all'assunzione a tempo determinato proposta, in virtù della presente convenzione, presso l'Azienda contraente diversa da quella che ha espletato il concorso e formulato la graduatoria di merito, non determina l'esclusione dalla graduatoria degli idonei ai fini di una eventuale assunzione, a tempo determinato o indeterminato, presso l'Azienda titolare della procedura concorsuale.

ART. 5

(DISPOSIZIONI FINALI E RECESSO)

La presente convenzione ha validità di tre anni e, alla scadenza, potrà essere rinnovata esclusivamente previa adozione di atto espresso. Le parti contraenti hanno facoltà di recedere, in qualunque momento,

dalla presente convenzione dandone comunicazione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r.
Con un preavviso di almeno 15 giorni dell'operatività del recesso.

Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli Enti devono essere proposte ed approvate con atto scritto dalle parti.

Le parti concordano che nel caso di esistenza di convenzioni da parte degli Enti diversi per il medesimo candidato idoneo, verrà osservato un diritto di precedenza in base alla data di arrivo della richiesta, ovvero, in caso di richieste pervenute in pari data, in base alla data di stipulazione della relativa convenzione. Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora ricorresse l'eventualità prevista dal presente comma, procederanno ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

Lanusei _____

per l'Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei

Il Direttore Generale
(Dott. Francesco Pintus)

Oristano, _____

per l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano

Il Direttore Generale
(Dott. Mariano Meloni)

Le parti contraenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, dichiarano di accettare in modo specifico, integrale ed espresso gli articoli della presente convenzione di seguito elencati: articolo 5- disposizioni finali e recesso.

Lanusei _____

per l'Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei

Il Direttore Generale
(Dott. Francesco Pintus)

Oristano, _____

per l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano

Il Direttore Generale
(Dott. Mariano Meloni)